

**Questione pregiudiziale**

Se, nel caso di una clausola contrattuale che comporta la traslazione sul consumatore di un obbligo di pagamento incombente per legge al professionista, lo squilibrio cui fa riferimento l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che esso sussiste per il solo fatto della traslazione sul consumatore di un obbligo di pagamento che per legge incombe al professionista, o se il fatto che secondo la direttiva debba trattarsi di uno squilibrio significativo implichi che la ripercussione economica sul consumatore deve anche essere rilevante rispetto al valore complessivo dell'operazione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 maggio 2012 — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd**

(Causa C-252/12)

(2012/C 227/18)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

*Ricorrenti:* Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd

*Convenuta:* Asda Stores Ltd

**Questioni pregiudiziali**

1) Se, quando un imprenditore commerciale ha registrato separatamente come marchi comunitari

i) un marchio costituito da un segno grafico e

ii) un marchio denominativo,

utilizzandoli insieme, tale uso equivalga all'uso del marchio costituito dal segno grafico ai fini degli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009<sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa, come deve essere valutata la questione dell'uso del marchio costituito dal segno grafico.

2) Se, a tal fine, rilevi che:

i) il marchio denominativo sia sovrapposto al segno grafico

ii) l'imprenditore commerciale abbia registrato come marchio comunitario anche il marchio combinato che ricomprende il segno grafico e il marchio denominativo.

3) Se la risposta ai quesiti A e B dipenda dal fatto che il segno grafico e le parole vengono percepite dal consumatore medio come (i) segni separati; o come (ii) aventi ciascuno un ruolo distintivo autonomo. In caso affermativo, in che modo ciò accada.

4) Se, quando un marchio comunitario non è registrato a colori ma il titolare lo abbia utilizzato in modo estensivo in un determinato colore o in una determinata combinazione di colori così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico (in una parte, ma non in tutta l'Unione) a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori nei quali la convenuta utilizza il segno contestato rilevi nel quadro della valutazione complessiva (i) del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), o (ii) dell'indebito vantaggio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. In caso affermativo, in che modo ciò accada.

5) In caso di risposta affermativa, se rientri nella valutazione globale il fatto che la convenuta stessa venga associata nella memoria di una parte considerevole del pubblico con il colore o la particolare combinazione di colori che sta usando per il segno contestato.

<sup>(1)</sup> GU L 78, pag. 1.

**Ricorso della Volkswagen AG contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 21 marzo 2012 nella causa T-63/09, Volkswagen AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 29 maggio 2012**

(Causa C-260/12 P)

(2012/C 227/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Volkswagen AG (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus, Rechtsanwälte)

*Procedimento in cui l'altra parte è:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Domanda della ricorrente**

La ricorrente conclude che la Corte voglia, annullare in toto la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2012 nella causa T-63/09.